

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Disegno di legge regionale concernente “Disposizioni di attuazione dell’articolo 12 del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.”

Con il presente Disegno di Legge Regionale si intende dare attuazione alle disposizioni di cui all’art.12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n.79 recante (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), con la previsione, altresì, di ulteriori disposizioni sempre nel settore delle derivazioni idroelettriche.

Il D.L. 14.12.2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 ha modificato il quadro normativo nazionale regolante le grandi derivazioni idroelettriche.

La nuova disciplina, modificativa dell’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), il c.d. “Decreto Bersani”, nel confermare che le procedure di assegnazione delle concessioni alla loro scadenza sono effettuate dalla Regione, aggiunge importanti novità rispetto alla formulazione dell’art. 12 vigente, in particolare:

- attribuisce alle Regioni, invece che allo Stato, la retrocessione gratuita della proprietà, al termine della concessione;
- attribuisce alle Regioni la facoltà di disciplinare con propria legge regionale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni alla loro scadenza. A tal fine nella disposizione nazionale sono elencati, all’art. 1-ter, i principali criteri di indirizzo per l’attività legislativa regionale. La norma statale è dunque direttamente applicabile dalle Regioni cui spetta il compito di legiferare secondo le indicazioni della legge statale;
- individua i tempi entro cui le Regioni devono emanare le leggi regionali attuative e il termine entro il quale devono avviare le procedure di assegnazione (2 anni dall’entrata in vigore delle leggi regionali) esplicitando i termini dell’attività sostitutiva in capo allo Stato in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle Regioni;
- stabilisce criteri innovativi per la determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche da parte delle Regioni, introducendo un canone basato su due componenti:
  - ❖ una componente fissa, legata alla potenza nominale della concessione di importo minimo pari a 30 €/kW, da corrispondere con le modalità definite con le deliberazioni di Giunta Regionale. Si precisa che comunque nella fase transitoria la parte variabile + la parte variabile non può essere inferiore ai 40 euro KW.
  - ❖ una componente variabile (aliquota percentuale) rapportata ai ricavi della concessione (prodotto della produzione effettiva e del prezzo zonale di vendita dell’energia); su quest’ultima parte “variabile” è prevista l’espressione di un parere preventivo da parte di ARERA, come risulta dalla deliberazione n. 490/2019/I/EEL (recante ‘Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche’), adottata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente lo scorso 26 novembre;

- stabilisce la possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di introdurre, in analogia a quanto già in essere per le Province Autonome di Trento e Bolzano dal 1972, l'obbligo per i concessionari di "fornire" annualmente e gratuitamente alle regioni una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione.

La presente proposta di progetto di legge disciplina, in applicazione dell'art. 12 del D. Lgs. 79/1999, le modalità e le procedure con cui la Regione Abruzzo intende dare attuazione alle disposizioni contenute nella norma statale ai fini della assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

La norma proposta, in aderenza alle indicazioni contenute nel D. Lgs. 79/1999, contiene in sintesi:

- la disciplina delle procedure con le quali la Regione effettua l'assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche scadute o di prossima scadenza, decadute, revocate o oggetto di rinuncia;
- la determinazione del canone che i titolari delle grandi derivazioni idroelettriche devono corrispondere alla Regione introducendo, in attuazione della legge statale, un canone articolato in una componente fissa legata all'uso dell'acqua e della forza motrice e una componente variabile determinata sulla base del ricavo derivante dalla produzione effettiva di energia elettrica e del relativo prezzo di vendita (stabilita tenuto conto delle indicazioni di ARERA).

Nello specifico il progetto di legge si compone di sette Titoli.

#### **Titolo I - questo titolo comprende gli articoli da 1 a 9.**

L'**Articolo 1** definisce le finalità della legge relative al completamento del mercato interno dell'energia nell'UE, richiamando la Direttiva sui servizi 2006/123/CE e il relativo provvedimento di attuazione con Decreto legislativo 26 marzo 2020 n. 59.

L'**Articolo 2** contiene la definizione sia del concetto di "gestione di una centrale idroelettrica" intesa come fornitura di un servizio dietro una remunerazione, sia di grande derivazione idroelettrica in relazione alla Direttiva sui Servizi 2006/123/CE ed al R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775.

L'**Articolo 3** definisce l'ambito di applicazione e, fatta eccezione di specifiche disposizioni ivi indicate, esclude dallo stesso le nuove istanze di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche per le quali si applicano le disposizioni regionali di settore nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010 recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" e le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche finalizzate all'autoproduzione, in quanto non connotate dal requisito della remunerazione.

L'**Articolo 4** precisa il termine di scadenza delle concessioni, facendo rinvio all'art 11 per la determinazione della durata.

L'**Articolo 5** indica i casi di decadenza dalla concessione, in analogia alle disposizioni dell'art 51 del regolamento approvato con DPGR n.3 del 13 agosto 2017, concernente "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee*".

L'**Articolo 6** disciplina la fattispecie della rinuncia, in analogia alle disposizioni dell'art 53 del regolamento approvato con DPGR n.3 del 13 agosto 2017, con la previsione dell'obbligo di pagare il canone di concessione per l'annualità in cui viene ricevuta la dichiarazione di rinuncia.

L' **Articolo 7** disciplina il trasferimento delle opere e degli impianti al Patrimonio della Regione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del R.D. 11.12.1933, n° 1775, Testo Unico delle Acque e impianti elettrici ed in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art 12 del D. Lgs. 79/99.

L' **Articolo 8** individua le modalità di assegnazione delle concessioni, in conformità di quanto previsto dal comma 21 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 79/99, individuando le tre tipologie di affidatari di una concessione idroelettrica.

È confermato che la Regione può provvedere all'assegnazione delle concessioni scadute o di prossima scadenza mediante le 3 modalità di affidamento delineate dalla norma statale:

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

L' **Articolo 9** disciplina la procedura per l'adozione della dichiarazione di insussistenza di interesse pubblico prevalente ad un uso diverso delle acque, in conformità di quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 79/99.

In esso sono disciplinate le valutazioni preliminari di carattere generale che la Regione è tenuta ad effettuare circa l'interesse pubblico al mantenimento dell'uso idroelettrico ovvero all'individuazione di altri interessi pubblici da contemperare o tutelare nell'ambito delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza. Tale procedura è demandata nel dettaglio, fermi restando i principi disciplinati dalla presente legge, ad uno specifico regolamento regionale.

Preliminarmente all'indizione della procedura selettiva, è prevista l'adozione di una Deliberazione di Giunta Regionale che si pronunci in merito alla volontà di confermare l'affidamento della derivazione ad uso idroelettrico in assenza di un prevalente e diverso uso delle acque, precisando che, rispetto all'uso idroelettrico, è prioritario l'uso per il consumo umano ed irriguo.

## **Titolo II - questo titolo comprende gli articoli da 10 a 13.**

L' **Articolo 10** stabilisce in 60 giorni il termine di avvio delle procedure per la selezione del concessionario, in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 ter e dal comma 1 quater dell'art. 12 del D. Lgs 79/99 e decorrente dalla dichiarazione di insussistenza di un prevalente e diverso uso dell'acqua a cura della Giunta Regionale.

L' **Articolo 11**, in conformità di quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 ter dell'art. 12 del D. Lgs. 79/99, indica le modalità per determinare la durata del rapporto concessorio, rapportata all'entità delle spese di investimento proposte dal concorrente, fissando una durata minimo di 20 anni, ed un massimo di 40, incrementabile a 50 in relazione alla complessità della proposta progettuale ed all'importo dell'investimento proposto.

L' **Articolo 12** disciplina il contenuto del rapporto di fine concessione che deve essere redatto dal concessionario uscente o scaduto, indicando dettagliatamente tutte le informazioni di carattere tecnico da fornire ed è prevista l'esclusione dalla procedura di selezione per l'affidamento della relativa Derivazione idroelettrica, in caso di mancata trasmissione del rapporto.

L'Articolo 13 disciplina le modalità per quantificare il corrispettivo spettante al concessionario uscente, in conformità a quanto previsto dalla lettera n) del comma 1 ter dell'art 12 del D. Lgs. 79/99. In caso di mancato accordo tra le parti, in alternativa al ricorso alle vie legali, è prevista la possibilità di ricorrere ad un arbitrato, con la presenza di tre arbitri, di cui uno nominato dal concessionario uscente, uno dalla Regione ed uno dal Presidente del Tribunale delle Acque competente, previa intesa.

### **Titolo III - Questo titolo comprende gli articoli da 14 a 22.**

L'Articolo 14 disciplina i requisiti di capacità finanziaria tecnica organizzativa dei concorrenti alle procedure di selezione nonché i criteri di ammissione, in conformità a quanto previsto dalle lettere c) ed e) del comma 1 ter dell'art 12 del D. Lgs. 79/99.

L'Articolo 15 disciplina il contenuto minimo del bando di gara e gli obblighi a carico del concessionario assegnatario.

L'Articolo 16 individua, , in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 ter dell'art 12 del d.lgs 79/99, i criteri di aggiudicazione nonché i parametri di valutazione delle offerte.

L'articolo 17 definisce la commissione giudicatrice prevedendo la nomina di componenti direttamente dai Ministeri competenti per prevedere la partecipazione delle amministrazioni centrali e locali sin dall'inizio della procedura del procedimento unico finalizzato nella prima fase alla selezione e individuazione della proposta progettuale a garanzia della controllabilità della scelta da effettuare in ordine al progetto migliore sul piano tecnico e ambientale e di una maggiore trasparenza del procedimento stesso. La procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale si concluderà con la conferenza dei servizi prevista all'art. 19 che deve il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, in primis i Ministeri competenti. E' previsto che la Regione può affiancare alla commissione uno o più esperti esterni, altamente qualificati, con funzioni di consulenza e di assistenza professionale segnalati dagli Enti Locali interessati.

L'Articolo 18 disciplina l'aggiudicazione provvisoria, preordinata all'attivazione delle procedure amministrative per l'acquisizione di tutti i permessi, le autorizzazioni, assensi, comunque denominati.

L'Articolo 19 disciplina le procedure di valutazione dei progetti presentati, nell'ambito di un procedimento unico, prevedendo che la valutazione vada effettuata esclusivamente sulla proposta progettuale del concorrente che sia risultato aggiudicatario provvisorio. Sono previste due diverse procedure per le procedure nei casi di interventi soggetti a "Valutazione di Assoggettabilità a VIA" (Art.19 del D. Lgs. 152/06) oppure a quella di "Valutazione d'Impatto Ambientale" (Art. 27 bis del D. Lgs. 152/06).

Nel primo caso "Verifica di Assoggettabilità" è l'Autorità Competente di cui all'art.12 D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. ad emettere il Provvedimento finale. Mentre nel secondo caso "Valutazione di Impatto Ambientale" e quindi di P.A.U.R, è l'Autorità Competente di cui all'art. 27bis del D. Lgs. 152 e s.m.i., a dover emettere il Provvedimento Unico Regionale Ambientale nel quale confluiscono tutte le autorizzazioni, pareri e quant'altro necessario ivi compresa la citata autorizzazione ai sensi dell'art.12 D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.

L'Articolo 20 indica gli obblighi a carico dell'aggiudicatario, al fine di pervenire all'adozione del provvedimento finale di concessione.

**L'articolo 21** contiene la disciplina della cauzione minima che il titolare della concessione assegnata ai sensi della presente legge deve depositare a garanzia delle condizioni del contratto di concessione nonché i casi in cui l'amministrazione procede ad incamerarla.

**L'Articolo 22** disciplina il momento dell'aggiudicazione definitiva e l'adozione da parte dell'autorità competente dell'aggiudicazione definitiva che determinano la conclusione del procedimento unico regionale avviato con l'adozione e pubblicazione del bando di assegnazione di cui al comma 4 dell'articolo 10.

#### **Titolo IV questo titolo si compone degli articoli 23 e 24**

**L'Articolo 23**, in conformità a quanto previsto dal comma 1 quinquies dell'art 12 del D. Lgs. 79/99, disciplina le modalità di determinazione del canone ordinario, a carico di tutti i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche scadute e non, da corrispondere semestralmente, suddiviso in due parti: una quota fissa il cui importo è stato fissato in sede di prima attuazione in € 30 /kW ed in una componente variabile. Sulle disposizioni ivi previste l'ARERA ha espresso parere favorevole.

Nelle procedure competitive di assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, l'incremento del canone sarà oggetto di offerta economica (sia della componente fissa che della componente variabile) ed è considerato il corrispettivo per l'utilizzo dei beni passati in proprietà della Regione.

La disciplina proposta è in linea con i contenuti della Deliberazione n. 490 del 26 novembre 2019 dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti (ARERA).

**L'Articolo 24** prevede, conformità a quanto previsto dal comma 1 quinquies dell'art 12 del D. Lgs. 79/99, l'obbligo per i grandi concessionari di fornire annualmente alla Regione 220 KWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

#### **Titolo V questo titolo si compone degli articoli 25, 26 e 27**

**L'Articolo 25** prevede, in conformità a quanto previsto dai commi 1 sexies ed 1 septies dell'art 12 del D. Lgs. 79/99 tutti gli oneri a carico dei gestori degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche scadute (canone ordinario; canone aggiuntivo di € 50,00 per ogni KW, già previsto dalla precedente L.R. n.38 del 22.10.2013 che viene riconfermato; versamento annuale di € 7,00 KW per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriali, nonché la maggiorazione del 10% del canone ordinario, entrambi già previsti dalla L.R. 38/2013, artt. 1 e 2; la sanzione della maggiorazione del 50% del canone ordinario nel caso di mancato di rispetto delle disposizioni indicate, come già previsto dalla L.R. 38/2013). Vengono introdotti ulteriori specifici obblighi, quali l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza degli impianti e delle strutture, la stipula di una polizza assicurativa e la fornitura di energia gratuita alla Regione. Per quanto riguarda, la fornitura gratuita di energia prevista dalla lett. f) dell'articolo 23, le modalità di destinazione di tale fornitura saranno definite con delibera di Giunta Regionale (articolo 12, comma 1 sexies e septies). Infine, si prevede la possibilità di presentare richieste di variante nella fase di gestione transitoria, fermo restando che l'affidamento della gestione dei relativi impianti è subordinato all'espletamento delle procedure di assegnazione previste dalla presente legge.

**L'Articolo 26** prevede la maggiorazione del 10 % del canone di concessione a carico dei gestori la cui concessione sia giunta a termine per rinuncia, decadenza o scadenza, nell'eventuale periodo di prosecuzione temporanea della gestione, nelle more della definizione delle nuove procedure di assegnazione, in analogia a quanto previsto dall'art 2 della L.R.38/2013 ed in conformità alla statuizione delle sentenze della Corte di cassazione n. 2504/2020 e n. 2505/2020.

L'Articolo 27, in conformità a quanto già previsto dalla L.R. 38/2013, conferma il pagamento delle misure di compensazione di cui all'art. 23, comma 2, lett. b), da parte di tutti i concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kW e non soltanto dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche.

**Titolo VI - questo titolo comprende gli articoli dal 28 al 33,**

L'Articolo 28 intende prevedere i miglioramenti minimali per assicurare interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente. Obbligo previsto dal D. Lgs. 79/1999 s.m.i., art. 12 comma 1 ter lett. e) punto i).

L'Articolo 29 è finalizzato a promuovere le fonti di energia rinnovabile con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili assicura interventi di miglioramento. Tale intervento è previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del D. Lgs. 79/1999.

L'Articolo 30 La norma finanziaria rinvia alle successive leggi di bilancio la quota degli introiti da destinare alla conservazione, miglioramento e risanamento ambientale come pure ai miglioramenti energetici.

L'Articolo 31 contiene la clausola di invarianza finanziaria con la quale si precisa che la legge non comporta oneri aggiuntivi che vanno a gravare sul bilancio pluriennale di previsione 2020-2020 rinviando alle leggi di approvazione di bilancio future l'individuazione dei mezzi finanziari per assicurare le prescrizioni previste dal D. Lgs. 79/1999 e s.m.i. in materia ambientale ed energia rinnovabile.

L'Articolo 32 prevede il rinvio alle disposizioni del Testo Unico delle Acque per quanto non disciplinato dalla presente legge.

L'Articolo 33 dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2021, l'abrogazione della L.R. 38/2013, al fine di evitare la confusione e la sovrapposizione di norme, nonché la modifica della lettera c2) dell'art. 93 della l.r.7/2003, relativa all'importo del canone demaniale per i concessionari di derivazioni ad uso idroelettrico da 220 kW a 3.000 kW prevedendo l'adozione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, di apposito regolamento regionale per le modalità attuative ed esecutive della legge stessa riguardo gli articoli 9, comma 5, 8, comma 2.

L'Articolo 33 disciplina l'entrata in vigore della Legge